all.to

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 46 del 28-12-95
IL SINDACO Il Cons. Anz. Il Sec. Com.le

COMUNE DI SANT'ARCANGELO
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO E TARIFFE
per l'applicazione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

PARTE I
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

ARTICOLO 1
Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli articoli da 38 e 57 del Decreto legislativo 15 novembre 1993,n.507 ,modificato con Decreto Legislativo 28 dicembre 1993,n.566,oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate dalla sua applicazione nell'ambito del territorio comunale,secondo le categorie ,le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie ,delle zone ,delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ARTICOLO 2
Classificazione

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Sant'Arcangelo è assegnato,ai sensi dell'art.43 del Decreto Legislativo n.507 del 1993,alla classe V^.

ARTICOLO 3
Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

ARTICOLO 4
Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art. 9 - comma 7° - del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5
Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 6
Fattispecie e loro distinzione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42 - comma 1° - del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

ARTICOLO 7
Graduazione e determinazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in tre categorie, ai sensi dell'art. 42 - comma 3° - del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli articoli 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi.

ARTICOLO 8
Domanda di concessione o di autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

ARTICOLO 9
Istruttoria della domanda

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadini in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature-tipo, come
sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

ARTICOLO 10
Deposito cauzionale

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 11
Disciplinare - Rimborso spese

Salvo quanto stabilito nel precedente art.8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito dell'avvenuto rilascio del

provvedimento di concessione o di autorizzazione conforme, rispettivamente, all'allegato "A" e all'allegato "B" al presente regolamento contenenti a tergo il disciplinare delle disposizioni alle quali il concessionario o l'autorizzato dovrà attenersi .

E' fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art.8.

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Sindaco come atto di esclusiva competenza dello stesso,ai sensi dell'articolo 23 ,lettera m), dello statuto comunale.

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Sindaco in esecuzione di deliberazione della giunta comunale.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario,il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Il provvedimento di cui al comma 1° deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e controlli,ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione,ivi comprese quelle per i sopralluoghi,il costo di tessere e di contrassegni ,ecc.,eventualmente necessari,saranno a carico del richiedente, che,all'uopo potrà essere invitato dal Sindaco a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.

La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale è da diritto al richiedente di ottenere ,in via immediata ,soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria,previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma

ARTICOLO 12

Rilascio di altre licenze - Diritti di terzi

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio,di pubblica sicurezza,nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco,ecc..) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione,delle quali ,se del caso,dovrà dare preventivamente prova,ottemperando poi,ad ogni ri-

chiesta di esibizione.

Analogamente ,gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

ARTICOLO 13
Divieto di cessione della concessione - Voltura

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e,pertanto,ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura,a giudizio insindacabile dell'Amministrazione,previa necessaria,tempestiva domanda di modifica della titolarità.

ARTICOLO 14
Revoca e modifica delle concessioni e delle autorizzazioni

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili,tenuto peraltro conto che per i balconi,verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione,a domanda, della tassa pagata in anticipo,esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre ,senza obbligo di indennizzo,durante la durata della concessione o dell'autorizzazione,lo spostamento , le rimozioni degli impianti e di strutture,nonchè limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento ,che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie,a suo insindacabile giudizio,a tutela dell'estetica,del decoro , dell'igiene dell'abitato ,della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco,nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza ,termine non soggetto ad interruzione,neppure in caso di eventuale ricorso

da parte dell'interessato.

ARTICOLO 15
Denuncia e versamento della tassa

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denunzia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 5° - secondo parte, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 16
Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in tema di riscos-

sione di tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

ARTICOLO 17
Rimborsi

Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6°.

ARTICOLO 18
Manutenzione impianti - Rimessa in pristino dell'area - Svincolo cauzione

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime l'area interessata con spese, a totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

ARTICOLO 19
Occupazione di fatto

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni penali o civili, secondo le norme vigenti. E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

ARTICOLO 20
Esenzioni

Per le esecuzioni della tassa di singole fattispecie si richiama l'elencazione contenuta nell'art.49 del Decreto Legislativo n.507 del 1993.

ARTICOLO 21
Sanzioni tributarie

Per i casi di omessa,tardiva o infedele denuncia,nonché per i casi di omesso ,tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art.53 del Decreto Legislativo n.507 del 1993,rispettivamente ,al comma 1° e 2°.

In tema di sanzioni si richiama , altresì,quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4° (interessi moratori) del menzionato art.53.

ARTICOLO 22
Funzionario responsabile

Al funzionario responsabile di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n.507 del 1993 sono attribuite le funzioni ed i poteri in ordine all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo,ai sensi dello stesso articolo

PARTE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI

ARTICOLO 23
Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche,per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa,commisurata alla superficie occupata,si applica sulla base delle misure della relativa tariffa,come determinate nel presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee,quali definite dal precedente articolo 6 ,la tassa,commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto

alle ore di occupazione,si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata nel presente regolamento.

ARTICOLO 24
Criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo

La tassa per le occupazioni del s uolo e del soprasuolo stradali quali definite dall'art. 46 del Decreto Legislativo n.507 del 1993 è determinata,in forza del successivo art.47 ,sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata,nella misura indicata nel presente regolamento.

ARTICOLO 25
Tassa annuale per distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale ,in relazione alla località interessata,sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Perl'occupazione del suolo e soprasuolo comunali per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta ,sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento

ARTICOLO 26
Nozione di passo carrabile

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio ,derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale,atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

La realizzazione del passo carrabile ,con spese a carico dell'Amministrazione Comunale o a spese del richiedente ,previamente autorizzato,può essere effettuata con listoni di pietra,marmo od altro materiale che sarà specificato nell'atto di

concessione ,e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorquando un qualsiasi locale situato a piano terra,per la mancanza di marciapiede prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno di proprietà private e,in ogni caso quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

E' fatto salvo il rilascio,da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi,di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.In tal caso troverà applicazione l'8° comma dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n.507 del 1993.

Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione ,a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione comunale,di cartelli,scritte ed altri contrassegni su portoni,cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 27
Domanda per la concessione alla costruzione di passi carrabili

La concessione per la costruzione dei passi carrabili,a cura e spese di soggetti o enti diversi dal Comune,su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi,deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti,indicati nel precedente art.9.

ARTICOLO 28
Concessione-convenzione per costruzione di passi carrabili

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

ARTICOLO 29
Costruzione e soppressione di passo carrabile

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per la occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall'art. 44, comma 9°, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso del ripristino, a loro spese, dell'assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione della tassazione.

Il Sindaco entro breve termine, e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termini di legge.

Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

1) se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

2) se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art. 44 - comma 11- del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso, che, ovviamente, non sarà reiscritto a ruolo allo scadere del ventennio.

ARTICOLO 30
Riduzione della tassa per i passi carrabili

Ai sensi del citato articolo 44 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e successive integrazioni, la tassa ordinaria per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, intesa alla realizzazione di passi carrabili è ridotta del 50% salva la facoltà del Comune di determinare ai sensi di legge le riduzioni previste per i particolari casi di realizzaizone dei manufatti di cui trattasi.

ARTICOLO 31
Modifiche dei siti e dei passi carrabili
Consequenze tributarie

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa ,cura e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità,al decoro e all'estetica cittadini.

Nel caso in cui,per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali,il Comune ,a suo insindacabile giudizio,decide,con atti formali divenuti esecutivi,di mutare lo stato dei luoghi,potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

1) corresponsione della tassa per anno solare:

a)si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b)si provvederà alla iscrizione a ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;

2) contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art.44,comma 11,del Decreto Legislativo n.507 del 1993,e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:

a)si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b)si provvederà al rimborso delle differenze di tassa ,dall'anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;

c)saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie ,ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'articolo 44,comma 11°, più volte citato,limitatamente,però,agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

PARTE III^
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32
Controversie in tema di applicazione della tassa

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche,o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio,nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione,è ammesso gra-

vame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 ,n.546,in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

ARTICOLO 33
Sanzioni amministrative

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli artt.106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 ,n.383,tutt'ora vigenti e con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981,n.689,relativamente alle violazioni delle norme legislative richiamate.

ARTICOLO 34

Superfici tassabili - Criteri per gli arrotondamenti

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro linear e con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

Nel caso di più occupazioni ,anche della stessa natura,di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare,la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art.6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art.7 ed aventi la medesima natura,sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti ,sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq.,del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.,del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato sono assoggettate alla tassazione.

ALLEGATO "C"

T A R I F F A

Classificazione per categorie delle strade,degli spazi e delle altre aree pubbliche indicate nell'art.38 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993,n.507,in relazione alla loro importanza:

CATEGORIA I^	PIAZZE : CARLO LEVI - ORAZIO FLACCO - SAN MICHELE -AMENDOLA- ALCIDE DE GASPERI - ROMA -
CATEGORIA II^	VIALI' EUROPA - ISABELLA MORRA- Corso Vittorio Emanuele -Umberto I° -XX Settembre
CATEGORIA III^	OGNI ALTRA AREA SULLA QUALE INSISTE L'OCCUPAZIONE DIVERSA DA QUELLE COMPRESE NELLA I^ E II^ CATEGORIA.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

(art.44 del Decreto legislativo n.507 del 1993 - art.23 Regolamento)

1)OCCUPAZIONE DEL SUOLO:

CATEGORIA		Tassa annua per mq.
I^	LIRE	51.000
II^	"	26.000
III^	"	16.000

2)OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI

(art.44,comma 12. del Decreto legislativo n.507 del 1993)

CATEGORIA		Tassa annua per mq.
I^	LIRE	51.000
II^	"	26.000
III^	"	16.000

3)OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO

(art.44,comma 1,lett.c, del Decreto legislativo n.507 del 1993)

CATEGORIA		Tassa annua per mq.
I^	LIRE	51.000
II^	"	26.000
III^	"	16.000

4)TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO

(art.44,comma 2,del Decreto legislativo n.507 del 1993)

CATEGORIA		Tassa annua per mq.
I^	LIRE	15.300
II^	"	7.800
III^	"	4.800

5) PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE
(art.44,comma 3,del Decreto legislativo n.507 del 1993 art.26 e segg. Regolamento)

CATEGORIA

		Tassa annua per mq.
I^	LIRE	25.500
II^	"	13.000
III^	"	8.000

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i semplici accessi,con divieto collettivo di utilizzazione ,si applica la riduzione del ////// .

Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o utilizzati ,si applica la riduzione del ////// .

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica la riduzione del ////// .

I contribuenti possono liberarsi ,in qualsiasi tempo,dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(art.45 del decreto legislativo n.507 del 1993 - art.23 Regolamento)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE:

CATEGORIA

		Tassa per mq. e per giorno
I^	LIRE	4.000
II^	"	2.000
III^	"	1.200

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del //////

2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
(art.45,comma 2,lett.c, del Decreto legislativo n.507 del 1993 - art.23 Regolamento)

CATEGORIA

	tassa per mq. e per giorno
I^	LIRE 4.000
II^	" 2.000
III^	" 1.200

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%.

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

3) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI (*)

(art. 45 -comma 5°- del Decreto Legislativo n. 507 del 1993)

CATEGORIA

	tassa per mq. e per giorno	
	per occupazione di suolo	per occupazione di spazi soprastanti o sottostanti
I^	LIRE 2.000	LIRE 2.000
II^	" 1.000	" 1.000
III^	" 600	" 600

(*) Ai sensi dell'articolo 45 -comma 5°- seconda parte, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, le tariffe di cui sopra per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

4) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

(art. 45, comma 4, del Decreto legislativo n. 507 del 1993)

La tariffa base è quella di cui al n.1 con l'aumento del 50%

5) **OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO**
(art.45,comma 6,del Decreto legislativo n.507 del 1993)

La tariffa base è aumentata del 30%

6) **OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**
(art.45,comma 6-bis,del Decreto legislativo n.507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del ////// %

7) **OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE,CULTURALI O SPORTIVE**
(art.45,comma 7,del Decreto legislativo n.507 del 1993)

La tariffa base è ridotta dell'80%

8) **OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE**
(art.45,comma 8,del Decreto legislativo n.507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del 50% da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera del Consiglio Comunale e previa presentazione di domanda da parte dell'interessato.

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture,cavi ed impianti in genere per trasporto di acqua ed altri liquidi,gas,energia e simili per qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi
(artt.46 e 47 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 - art.24 Regolamento)

Tassa annua per Km.lineare o frazione...£.500.000

Per gli innesti o allacci a impianti
già esistenti.....£. 50.000

Occupazioni con seggiovie e funivie

Tassa annua per occupazione fino a
5 Km. lineari.....£.200.000

Per ogni Km.o frazione superiore a
5 Km.aumento di .....£. 40.000

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture ,cavi ed impianti in genere
(art.46 comma 5,del Decreto legislativo n. 507 del 1993)

Fino ad 1 Km lineare per periodo non
superiore a 30 giorni.....£. 30.000

Aumento del 50% della tariffa base per
le occupazioni superiori ad 1 Km.
lineare .....£. 15.000

Aumento del 30% della tariffa base per
le occupazioni di durata superiore
a 30 giorni e fino a 90 giorni.....£. 9.000

Aumento del 50% della tariffa base per
le occupazioni di durata superiore
a 90 giorni e fino a 180 giorni.....£. 15.000

Aumento del 100% della tariffa base per
le occupazioni di durata maggiore...£. 30.000

Occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi
(art.48 ,del Decreto legislativo n. 507 del 1993 - art.25 Regolamento)

Località	Tassa annuale
Centro abitato	£. 90.000
Zona limitrofa.....	£. 75.000
Sobborghi e zone periferiche.....	£. 45.000
Frazioni.....	£. 15.000

La tassa è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.Se il serbatoio è di maggiore capacità ,la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità,raccordati tra loro,la suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla

capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Occupazione del suolo e del soprasuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
(art. 48 comma 7, del Decreto legislativo n. 507 del 1993 - art. 25 , comma 2, Regolamento)

Località	Tassa annuale
Centro abitato.....	£. 30.000
Zona limitrofa.....	£. 22.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche.	£. 15.000

ELENCO DELLE LOCALITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:

Centro abitato..... : come da allegato " D "

Zona limitrofa..... : come da allegato " D "

Sobborghi e zone periferiche.....: ////////

Frazioni.....: ////////

ELENCO PER ZONE TERRITORIALI DELLE LOCALITA' AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI:

Centro abitato..... : come da allegato " D "

zona limitrofa..... : come da allegato " D "

Sobborghi e zone periferiche.....: ////////

Frazioni.....: ////////